

# CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 19/06/09 N° 14515

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato DI MARIO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 97/2006 del GIUDICE DI PACE di FOLIGNO del 28.2.06, depositata l'1/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Claudio Fassari (per delega avv. Nicola di Mario) che si riporta agli scritti;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO LO VOI che conferma le conclusioni scritte.

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

B.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, escludendo che potesse configurare l'esimente dello stato di necessità o quella dell'adempimento del dovere, invocate dal ricorrente quale causa di esclusione della punibilità dell'illecito contestato, la circostanza che **il medesimo stava trasportando d'urgenza presso un veterinario una gattina gravemente ferita che aveva prima raccolto.**

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

Deve, infatti, disattendersi l'unico motivo con cui il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ha censurato la decisione gravata che, nell'escludere l'applicazione delle esimenti invocate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 4 e dell'art. 51

cod. pen., aveva ommesso di prendere in considerazione la complessa normativa in materia di tutela degli animali, che punisce il loro abbandono. La ratio delle scriminanti contenute nelle norme richiamate andava ricercata nel principio di non contraddizione, non potendo l'ordinamento attribuire un diritto nonchè imporre un dovere ed al contempo incriminare l'esercizio e il suo adempimento. Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 54 e 51 cod. pen.. Al riguardo, va considerato che l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. La norma, escludendo in via eccezionale la illiceità del fatto, prevede l'esimente qualora la violazione del bene protetto dalla norma che sancisce l'illecito amministrativo sia determinata dalla necessità di salvare un bene che sarebbe altrimenti leso - **quello relativo alla persona** - che, secondo una razionale valutazione comparativa compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalità al medesimo riservata, è stato considerato evidentemente e logicamente prevalente:

pertanto, appare del tutto **fuori luogo invocare lo stato di necessità nel caso del pericolo concernente un animale**. Nè, d'altra parte, può essere ragionevolmente invocata l'esimente dell'adempimento di un dovere di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 51 cod. pen., tenuto conto che la stessa ricorre nei casi in cui una specifica norma o l'ordine legittimo dell'autorità imponga all'agente il dovere di tenere una condotta nello svolgimento della quale sia consumato l'illecito previsto dalla legge, come nel caso in cui l'azione sia posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio dei doveri istituzionali: tale ipotesi non è certo configurabile nella specie, non essendo a tal fine pertinente il richiamo delle disposizioni che puniscono i comportamenti volontariamente posti in essere in danno degli animali ma che certamente non impongono nè autorizzano che, per salvare un animale ferito raccolto per strada, sia messa in pericolo l'incolumità delle persone, cioè il bene tutelato dalla norma che prevede e punisce la violazione dei limiti di velocità.

Non diversamente deve ritenersi a proposito dell'esimente dell'esercizio di un diritto, pure disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 51 cod. pen., tenuto conto che, al fine di escludere la punibilità, non solo è necessario che l'ordinamento giuridico attribuisca un diritto ma occorre altresì che la legge consenta, per lo meno implicitamente, di eseguirlo mediante quella determinata azione che di regola configura un illecito: il che, per quel che si è detto, non ricorre nella specie.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.